



Numero registro generale 13499/2025

Numero sezionale 4241/2026

Numero di raccolta generale 22671/2026

Data pubblicazione 03/07/2026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta da:

Giacomo Maria Nonno	Presidente
Roberto Succio	Consigliere
Gianluca Grasso	Consigliere
Giovanni Galasso	Consigliere
Raffaella Brogi	Consigliera Rel.

Oggetto:

Atto d'intimazione - Eccezione di prescrizione - Atti interruttivi - Contestazione delle notificazioni - Riferibilità all'originaria eccezione di prescrizione - Conseguenze - Motivi aggiunti ex art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992 - Necessità - Esclusione.

A.C. 15/05/2026

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13499/2025 R.G. proposto da:

██████████ ██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████
██████████

-ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
rappresentate e difese dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

-controricorrenti-

nonché contro

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE IN PERSONA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE
PROVINCIALE DI CHIETI in persona del direttore pro tempore

-intimati-

avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO
dell'ABRUZZO n. 926/2024 depositata il 24/12/2024.



Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dalla Consigliera Raffaella Brogi.

FATTI DI CAUSA

1. Il presente giudizio ha per oggetto il ricorso in cassazione proposto contro la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo (*hinc*: CGT2) n. 926/2024 depositata in data 24/12/2025, che ha così ricostruito i fatti di causa in relazione all'atto di intimazione di pagamento emesso il 25/02/2022 e notificato al sig. [REDACTED] [REDACTED] (*hinc*: il contribuente) in data 06/04/2023, per debiti d'imposta risalenti agli anni 1991, 1992 e 1993:

- [REDACTED] impugnava l'avviso di accertamento n. 817499 relativo alla dichiarazione IVA dell'anno 1991 e il ricorso veniva respinto dalla Commissione tributaria provinciale di Chieti, con la sentenza n. 174 del 21/10/1996 passata in giudicato;
- in data 23/02/2001 la cartella di pagamento n. [REDACTED] è stata notificata al solo curatore fallimentare;
- al contribuente venivano però in notificate otto intimazioni di pagamento il 27/10/2009, tra cui la n. [REDACTED], connessa alla cartella di pagamento [REDACTED] non impugnata dal contribuente.

2. Infine, veniva notificata, in data 06/04/2023, l'intimazione di pagamento impugnata nel giudizio definito dalla CGT2 con sentenza n. 926/2024 *cit.*, con la quale veniva respinto il ricorso proposto dal contribuente. Il giudice di seconde cure evidenziava, in sintesi, che sebbene non fosse stata notificata al contribuente la cartella (notificata al curatore nel 2001) erano stati, nondimeno, notificati nei suoi confronti gli atti di intimazione nel 2009, fra i quali l'intimazione di pagamento n. [REDACTED]. Tale intimazione riguardava, in particolare, la cartella di pagamento n. [REDACTED] (precedentemente impugnata al curatore) e non



era stata impugnata dal contribuente. Quest'ultimo non poteva, quindi, prospettare, con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento notificata nel 2023 questioni che avrebbero dovuto essere oggetto di impugnazione nel 2009 contro l'atto di intimazione relativo alla cartella precedentemente notificata al curatore.

3. La CGT2 rileva, poi, che l'agente della riscossione ha intrapreso numerose azioni esecutive volte ad interrompere i termini della prescrizione, come indicate nell'atto di intervento volontario dell'agenzia delle entrate del primo grado di giudizio.

3.1. Il giudice di seconde cure ha, poi, rilevato che risultano del tutto nuove le doglianze sollevate solo in sede di memorie illustrative nel giudizio di secondo grado dal contribuente, in relazione agli atti esecutivi e alle intimazioni di pagamento notificate gli in precedenza e, in particolare:

- il verbale di pignoramento infruttuoso del 6/11/2009;
- l'intimazione di pagamento n. [REDACTED] spedita il 7/9/2012;
- l'intimazione di pagamento n. [REDACTED] del 31/3/2017;
- l'intimazione di pagamento n. [REDACTED] del 16/10/2018.

3.2. La CGT2 ha, infine, rilevato che la sentenza di primo grado doveva essere confermata anche in relazione all'asserito difetto di motivazione dell'intimazione ad adempiere, in quanto carente della allegazione della sottostante cartella di pagamento.

Infatti, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché é



sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (Cass., 19/4/2024, n. 10692).

4. Contro la sentenza della CGT2 il contribuente ha proposto ricorso in cassazione con due motivi.

5. L'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (*hinc*: ADER) hanno depositato controricorso.

6. Il contribuente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 2934 e 2946 c.c.

1.1. Con tale motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui, pur dando atto che la cartella nel 2001 era stata notificata solamente al curatore, ha rilevato che, in ogni caso, l'atto di intimazione notificato nel 2009 e riferito alla cartella precedentemente notificata solamente alla curatela non fosse stato impugnato. Tuttavia, il ricorrente rileva come dal 2009 al 2023 siano decorsi tredici anni e mezzo, con la conseguente maturazione del termine di prescrizione. Non hanno, poi, pregio i riferimenti agli eventi interruttivi richiamati dal giudice di seconde cure, dal momento che, sin dal primo grado di giudizio, il contribuente aveva contestato le notifiche relative a tali atti. È pertanto macroscopico l'errore in cui è incorsa la CGT2 nel rilevare che il contribuente avrebbe contestato le notificazioni degli atti interruttivi tardivamente e solo con le memorie davanti al giudice di seconde cure. Le censure contro gli atti interruttivi sono state, infatti, prospettate con la memoria ex art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992 davanti al giudice di prime cure, delle quali la ricorrente, a pag. 6 ss. del ricorso in cassazione, richiama i contenuti. Omettendo di valutare tali argomentazioni la CGT2 ha motivato erroneamente il rigetto del motivo.

2. Passando all'esame del primo motivo di ricorso, occorre premettere che, secondo quanto emerge dagli atti di causa, la vicenda che ha condotto



all'emissione dell'intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio scaturisce da un avviso di accertamento emesso nei confronti del contribuente *in bonis*, prima della dichiarazione di fallimento per debiti relativi agli anni 1991, 1992 e 1993. Risulta, poi, che la cartella di pagamento nel 2001 è stata notificata unicamente al curatore e non al contribuente (all'epoca sottoposto alla procedura concorsuale). Successivamente alla chiusura della procedura, sono stati notificati nuovi atti di intimazione nei confronti del contribuente nel 2009, uno dei quali riferito alla cartella precedentemente notificata al curatore nel 2001 e non impugnato dall'odierno ricorrente.

2.1. Ciò premesso, il motivo – che riguarda il maturare della prescrizione della pretesa impositiva nel periodo compreso tra il 2009 (quando è stata notificata l'intimazione riferita alla cartella di pagamento precedentemente notificata alla curatela) e il 2023 – è fondato.

Sono, infatti, prive di pregio le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla parte controricorrente sul difetto di autosufficienza (essendo ampiamente ricostruibili le censure svolte dal ricorrente) e sul carattere valutativo del primo motivo di ricorso, così come è inconferente l'eccezione relativa alla cd. doppia conforme, trattandosi di una censura relativa alla violazione di legge.

Non è condivisibile neppure l'eccezione sollevata dall'agente della riscossione nel controricorso (pag. 13-14), nella parte in cui rileva che, a fronte della produzione da parte dell'amministrazione finanziaria di documenti relativi all'interruzione della prescrizione, il contribuente non avrebbe potuto limitarsi a sollevare eccezioni nelle deduzioni ex art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992, ma avrebbe dovuto proporre motivi aggiunti ex art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992. Questa Corte ha, infatti, precisato che la valutazione sull'idoneità di un atto a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. è parte integrante e necessaria dell'unica e inscindibile questione di prescrizione già dedotta dalle parti nel processo e spetta al



giudice in quanto valutazione idonea a mettere capo a una pronuncia di rigetto non solo ove non sia decorso il termine di legge, ma anche in presenza di idonei atti interruttivi, rilevabili d'ufficio, sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti, o, a contrario, ritenuti inidonei, anche d'ufficio, a interrompere la prescrizione per ragioni diverse da quelle esposte negli atti difensivi della parte eccipiente (Cass., 01/04/2025, n. 8514). Peraltro, l'interruzione della prescrizione costituisce un'eccezione in senso lato, come tale rilevabile dal giudice (*ex multis* Cass., 13/04/2023, n. 9810).

2.2. Deve, quindi, ritenersi che in caso di impugnazione di un atto di intimazione, qualora il contribuente proponga, tra i motivi, di ricorso la questione della prescrizione della pretesa impositiva, l'interruzione di quest'ultima appartiene alla questione dedotta in giudizio, con la conseguenza che il contribuente non è tenuto a proporre motivi aggiunti per contestare l'esistenza, la notifica o l'efficacia degli atti interruttivi della prescrizione prospettati dall'amministrazione finanziaria al momento della costituzione in giudizio, trattandosi di difese riconducibili alla questione originariamente prospettata già con il ricorso introduttivo.

3. Ne consegue che la sentenza impugnata ha errato nel ritenere tardivamente proposte davanti al giudice di seconde cure le eccezioni sollevate dalla parte ricorrente, peraltro, introdotte (già) davanti al giudice di prime cure, nella memoria ex art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992, come del resto riconosciuto dalla stessa parte controricorrente. È pertanto necessaria una nuova valutazione da parte del giudice del rinvio.

4. Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 7 legge n. 212 del 2000.

4.1. Con tale motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha riscontrato la violazione degli artt. 6 e 7 legge n. 212 del 2000, con riferimento all'omessa allegazione della cartella di pagamento



all'atto di intimazione impugnato, contraddicendo l'affermazione secondo cui la cartella impugnata sarebbe stata notificata unicamente al curatore nel 2001, per poi essere richiamata nell'atto di intimazione notificato nel 2009 e, infine, in quello impugnato nel presente giudizio nel 2023.

4.2. Il ricorrente rileva, poi, come nel caso in esame il fallimento sia intervenuto ancor prima che fosse emessa la sentenza n. 174/1996 della CTP di Chieti (fallimento n. 971/1995 RG del Tribunale di Lanciano, chiuso il 13 gennaio 2006 per insufficienza di attivo), dalla quale è poi scaturita la cartella esattoriale n. [REDACTED] notificata il 23 febbraio 2001 alla curatela. Di conseguenza, avrebbe dovuto essere più attento e scrupoloso il contegno dell'agente della riscossione nel provvedere alle notifiche successive al contribuente, una volta tornato in bonis. Invero, per oltre dieci anni (ossia per la durata della procedura concorsuale) quest'ultimo ha perso ogni possibilità di accedere personalmente alla propria posizione tributaria, ignorando dunque quale fosse la sua esposizione nei confronti dell'Erario.

5. Il motivo è infondato: la sentenza impugnata – i cui contenuti sono richiamati (anche) a pag. 10 del ricorso in cassazione - ha, infatti, correttamente evidenziato che: *«Va poi confermata la sentenza di prime cure anche in relazione all'asserito difetto di motivazione dell'intimazione ad adempiere, in quanto carente della allegazione della sottostante cartella di pagamento. Infatti, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (Cass., 19/4/2024, n. 10692).»*

5.1. Sul punto occorre rilevare, in primo luogo, che l'intimazione di pagamento presuppone l'emissione degli atti impositivi e, in secondo luogo,



che la circostanza che questi ultimi non siano stati notificati in precedenza al contribuente non integra un vizio di motivazione dell'intimazione, ma determina, al più, la possibilità in capo al contribuente di contestare l'atto presupposto non impugnato. Peraltro, nel caso di specie la cartella di pagamento non risulta neppure impugnata al momento della notificazione dell'intimazione avvenuta nell'anno 2009.

6. Alla luce di quanto sin qui evidenziato deve essere accolto il primo motivo di ricorso, mentre deve essere rigettato il secondo motivo.

6.1. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio alla CGT2 che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/05/2026.

Il Presidente

Giacomo Maria Nonno

